

NON COSTITUISCE ATTIVITÀ «COMMERCIALE» AI FINI PEX FORNIRE SUPPORTO FINANZIARIO AD ALTRI SOGGETTI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 96 del 23.04.2024

- ✓ Con la risposta all'istanza di interpello in esame l'Agenzia Entrate (AE) fornisce chiarimenti in merito alla corretta qualificazione dell' «attività commerciale» ex art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ai fini dell'applicazione del regime della *participation exemption*.
- ✓ La fattispecie sottoposta all'AE concerne un'operazione di cessione della partecipazione in Beta da parte della società Alfa e il relativo trattamento fiscale ai fini IRES della plusvalenza realizzata, laddove la società Beta, in qualità di ente promotore e sostenitore, è chiamata a svolgere un'attività di supporto finanziario nei confronti della società Delta (anche nei casi perdite) così da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività da quest'ultima svolta e di assicurarne il perseguimento dei fini istituzionali.
- ✓ Il rapporto contrattuale in essere tra Beta e Delta prevede, a fronte dell'attività prestata da Beta e sia pur in mancanza di apporto e di condivisione dei rischi/poteri gestionali e degli utili societari, una remunerazione in percentuale degli utili prodotti da Delta.
- ✓ L'AE chiarisce in primo luogo che, stante il fatto che Beta non fornisce alcun apporto in Delta e che non sussiste alcun rapporto di tipo «partecipativo» tra le parti tale da qualificare Beta come holding di partecipazione, ne consegue che al fine di valutare i presupposti applicativi del regime PEX nella cessione della partecipazione di Alfa in Beta, non si applica l'art. 87, comma 5, del TUIR il quale, ove Beta si fosse configurata come holding, avrebbe imposto di verificare i requisiti di «commercialità» e «residenza» non già in capo a Beta ma in capo alle sue partecipate.
- ✓ Inoltre, l'AE giunge alla conclusione che alla cessione della partecipazione di Alfa in Beta non si applica il regime PEX non risultando integrato in capo alla stessa Beta, in relazione all'attività svolta, il requisito della «commercialità» ex art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR a motivo del fatto che detta attività è riconducibile a una mera gestione passiva che si esaurisce, di fatto, nella percezione di una percentuale degli utili o nel supportare la totalità delle perdite.